

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6868 del 01/12/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Voltura AUA, limitatamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-5162 del 11/09/2025 a favore della Ditta R.C.M. Costruzioni per l'impianto di betonaggio per la realizzazione di cassoni in calcestruzzo per la diga frangiflutti a protezione del FRSU, sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, Penisola Trattaroli. Ora Colabeton SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7155 del 01/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Paola Dradi

Questo giorno uno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Paola Dradi, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Voltura AUA, limitatamente alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-5162 del 11/09/2025 a favore della Ditta R.C.M. Costruzioni per l'impianto di betonaggio per la realizzazione di cassoni in calcestruzzo per la diga frangiflutti a protezione del FRSU, sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, Penisola Trattaroli. **Ora Colabeton SPA.**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamata l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025-5162 del 11/09/20258 avente ad oggetto "DPR 59/2013: **R.C.M. COSTRUZIONI srl** – con sede legale in Comune di Sarno (SA). **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'attività temporanea di betonaggio per la realizzazione di cassoni in calcestruzzo per la diga frangiflutti a protezione del FRSU da realizzare in Comune di Ravenna, Via Classicana - Penisola Trattaroli", comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

Rispetto allo scarico delle acque reflue, nell'AUA sopra richiamata, le acque di prima pioggia derivanti dal cantiere in oggetto, verranno completamente riutilizzate all'interno della stessa area di cantiere. In conseguenza di ciò potranno essere scaricate in acque superficiali (Canale Candiano), esclusivamente acque di seconda pioggia pulite, così come normato dalle DGR 286/05 e 1860/06.

In proposito, l'Allegato B) all'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2025/5162 del 11/09/2025, riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per il Piano di Gestione delle Aree esterne e per lo scarico di acque di seconda pioggia in acque superficiali (Canale Candiano):

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico del Comune di Ravenna in data 13/11/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2025/203686 – pratica Sinadoc 35995/2025, dalla Ditta **Colabeton SPA (C.F./P.IVA 00482420544)**, con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina, n.60, con la quale si richiede la voltura di titolarità dell'AUA sopra indicata, limitatamente ai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **35995/2025**, emerge che nella documentazione allegata all'istanza di voltura l'Impresa:

a) dichiara:

- che nulla muta rispetto all'AUA in oggetto rimanendo inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, il ciclo produttivo ed i materiali utilizzati per il suo svolgimento **limitatamente alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di betonaggio**;
- che non sono variate le condizioni per l'esercizio dell'Autorizzazione Unica Ambientale oggetto della presente istanza, **limitatamente all'area di betonaggio per la produzione di calcestruzzo**;

b) produce:

- gli atti relativi al Regolamento di Gestione Ambientale sottoscritto da R.C.M. Costruzioni e Colabeton, in cui viene specificato che:
 - rimanga intestata alla RCM la Gestione delle Aree esterne e delle Acque nonché dello scarico di acque di seconda pioggia in acque superficiali, di cui all'allegato "B" della determina di AUA n.2025-5162 del 11/09/2025, dando altresì atto che il Piano e le relative condizioni e prescrizioni specifiche riguardano, per la quasi totalità, aree nella disponibilità e nella gestione della RCM per lo svolgimento delle proprie operazioni necessarie alla realizzazione dell'Opera.
 - A tale riguardo le Parti concordano che, temporaneamente, nelle more dell'approvazione della modifica sostanziale che verrà successivamente presentata da Colabeton SPA, la gestione delle acque meteoriche provenienti anche dalla superficie impermeabilizzata nella disponibilità della COLABETON spa, richiamata anche nella concessione demaniale allegata all'istanza di voltura, avvenga mediante il sistema di gestione di cui sopra, a cura di RCM;
 - COLABETON si impegna nei confronti di RCM a rispettare, per la porzione di area nella sua disponibilità, le condizioni di cui all'Allegato B in quanto applicabili alla stessa.

VERIFICATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 26/11/2025;

RITENUTO pertanto di procedere con apposita determinazione alla voltura parziale di titolarità dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-5162 del 11/09/2025 avente ad oggetto "DPR 59/2013: **R.C.M. COSTRUZIONI srl** – con sede legale in Comune di Sarno (SA). **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'attività temporanea di betonaggio per la realizzazione di cassoni in calcestruzzo per la diga frangiflutti a protezione del FRSU da realizzare in Comune di Ravenna, Via Classicana - Penisola Trattaroli" in favore della Ditta **Colabeton SPA (C.F./P.IVA 00482420544)**, con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina, n.60, limitatamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e alla valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995), nel rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'**attività temporanea di betonaggio** per la realizzazione di cassoni in calcestruzzo per la diga frangiflutti a

protezione del FRSU da realizzare in Comune di Ravenna, Via Classicana - Penisola Trattaroli" e contenute nell'AUA sopra richiamata;

VISTA la Determina Dirigenziale n.2024-364 del 17/05/2024 avente ad oggetto: "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione. "

Che per l'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali di ARPAE SAC di Ravenna è stato conferito l'incarico a Paola Dradi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna - Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della incaricata di funzione non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Paola Ricci

DETERMINA

1. **DI VOLTURARE** l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-5162 del 11/09/2025 avente ad oggetto "DPR 59/2013: **R.C.M. COSTRUZIONI srl** – con sede legale in Comune di Sarno (SA). **Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'attività temporanea di betonaggio per la realizzazione di cassoni in calcestruzzo per la diga frangiflutti a protezione del FRSU da realizzare in Comune di Ravenna, Via Classicana - Penisola Trattaroli" in favore della Ditta Società **Colabeton SPA (C.F./P.IVA 00482420544)**, con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina, n.60, **limitatamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e alla valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995)** nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, mantenendo in capo a RCM la gestione delle acque, come da AUA 2025/5162 sopra citata;
2. DI allegare alla presente Determina di voltura l'Allegato A) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera - in quanto di esclusiva pertinenza di Colabeton SPA, la quale è tenuta al rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:
3. Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC **e viene allegato alla presente voltura, quale parte integrante e sostanziale;**

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'impatto acustico generato dall'insediamento risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. La Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **Qualora** la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP del Comune di Ravenna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Ravenna per il seguito di rispettiva competenza.
 5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013; In proposito, considerato che l'attività di betonaggio è temporanea (periodo stimato 18 mesi dal rilascio dell'AUA), la Ditta sarà tenuta a comunicare la data di dismissione dell'attività;
 6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI DARE ATTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

AVVERTENZE

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE SAC di Ravenna

La Responsabile dell'Incarico di Funzione Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali

Paola Dradi

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

L'istanza è inerente la voltura parziale dell'AUA prima di pertinenza di RCM Costruzioni a favore di Colabeton SPA, per l'impianto di betonaggio, in area di banchina portuale, funzionale alla realizzazione di cassoni in calcestruzzo. Quanto sopra, nell'ambito delle opere previste per la realizzazione della diga frangiflutti a protezione della FSRU di Ravenna. L'operatività dell'impianto di betonaggio è temporanea e lo smantellamento dello stesso è previsto entro il mese di febbraio 2027. Nei primi nove mesi (settembre 2025 - maggio 2026) l'impianto sarà attivo 24 h/giorno per 7 gg/settimana (con produzione di circa 800 mc/giorno di calcestruzzo), successivamente l'operatività sarà ridotta a 8 ore/giorno per 7 gg/settimana.

I quantitativi di materie prime impiegate sono attualmente stimati come segue:

- 195.300 t/anno di inerti di diversa granulometria (stoccati in piazzale scoperto);
- 47.200 t/anno di cemento (stoccato in silos);
- 435 t/anno di additivi (stoccati in cisterne verticali);
- 550 t/anno di fluidificanti (stoccati in cisterne verticali).

L'assetto emissivo da autorizzare consta di n.10 punti di emissione:

- emissioni da E1 a E6 afferenti agli sfiati dei silos di stoccaggio del cemento caricamento pneumatico;
- emissioni E8 ed E10 afferenti alle linee di dosaggio del cemento;
- emissioni E7 ed E9 afferenti ai punti di carico betoniere; oltre alle emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio e movimentazione all'aperto di inerti.

Tutti i punti di emissione sono dotati di sistema di filtrazione ed abbattimento costituiti da filtri a cartucce o da filtri a tasche le cui velocità di filtrazione in rapporto alla grammatura del tessuto filtrante risultano congruenti rispetto ai contenuti della DGA 4606/99 della Regione Emilia Romagna.

Sui sistemi di abbattimento la Ditta ha previsto l'installazione di pressostati differenziali dotati di relativo sistema di allarme, quali dispositivi atti alla verifica e segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento.

Per quanto attiene le emissioni diffuse, secondo quanto dichiarato nella relazione allegata all'istanza e quanto contenuto nella successiva procedura finalizzata al loro contenimento, l'azienda evidenzia le seguenti sorgenti:

- spazzamento dei cumuli di inerti ad opera del vento;
- sollevamento polveri ad opera dei mezzi (da e verso il deposito inerti) e da movimentazione di inerti;
- sollevamento polveri ad opera dei vettori stradali in ingresso ed in uscita dal sito;

- sollevamento polveri dall'area di banchina ad opera delle betoniere che conferiscono il calcestruzzo;

Nonché le conseguenti azioni:

- Limitazione della velocità di circolazione dei mezzi a 20 Km/h;
- Altezza dei cumuli di inerti inferiore a 3,0 metri (barriere perimetrali costituite per 1,0 metro da new jersey + 2 metri di rete antipolvere);
- Bagnatura dei cumuli e della viabilità del deposito inerti mediante sistema di irrigazione (attivazione manuale ogni 8 ore; attivazione ogni 4 ore in caso di forte vento e/o vie di percorrenza particolarmente asciutte);
- Lavaggio ruote per tutti i mezzi stradali in ingresso ed in uscita dal deposito inerti;
- Pulizia dei piazzali (banchina) a mezzo motospazzatrice (ogni 8 ore; attivazione ogni 4 ore in caso di forte vento e/o vie di percorrenza particolarmente asciutte); Al riguardo, si valuta positivamente la procedura proposta ma si ritiene di evidenziare alcune carenze, quali ad esempio la limitazione delle altezze di caduta dei materiali durante le movimentazioni e l'assenza di una previsione in merito alla bagnatura e/o spazzamento di tutta la viabilità interna al sito. Non vengono altresì presi in considerazione gli aspetti relativi agli eventuali sversamenti accidentali di inerti per i quali sarebbero opportuni interventi immediati di raccolta e/o spazzamento. Si ritiene in ultimo di porre in evidenza che le previsioni/azioni sopra riassunte e finalizzate al contenimento delle polveri diffuse, sono contenute in parte nella relazione ed in parte nella procedura.

Limiti:

PUNTI DI EMISSIONE DA E1 A E6 - SILOS CEMENTO – Filtri a cartucce-

Portata massima	1500	Nmc/h ognuno
Altezza minima	14,4	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8-24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE DA E7 A E9 - CARICO BETONIERE - Filtri a tasche -

Portata massima	6500	Nmc/h ognuno
Altezza minima	12	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8-24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE DA E8 A E10 - DOSATORE CEMENTO - Filtri a cartucce-

Portata massima	90	Nmc/h ognuno
Altezza minima	12	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	8-24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. **Per tutti i punti di emissione sopra indicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpa SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno

settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le

verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità

dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;

protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per quanto attiene le **emissioni diffuse**, secondo quanto dichiarato nella relazione allegata all'istanza e quanto contenuto nella successiva **Procedura** finalizzata al loro contenimento, l'azienda evidenzia le seguenti sorgenti:

- spazzamento dei cumuli di inerti ad opera del vento;
- sollevamento polveri ad opera dei mezzi (da e verso il deposito inerti) e da movimentazione di inerti;
- sollevamento polveri ad opera dei vettori stradali in ingresso ed in uscita dal sito;
- sollevamento polveri dall'area di banchina ad opera delle betoniere che conferiscono il calcestruzzo; Nonché le conseguenti azioni:
- Limitazione della velocità di circolazione dei mezzi a 20 Km/h;
- Altezza dei cumuli di inerti inferiore a 3,0 metri (barriere perimetrali costituite per 1,0 metro da new jersey + 2 metri di rete antipolvere);
- Bagnatura dei cumuli e della viabilità del deposito inerti mediante sistema di irrigazione (attivazione manuale ogni 8 ore; attivazione ogni 4 ore in caso di forte vento e/o vie di percorrenza particolarmente asciutte);
- Lavaggio ruote per tutti i mezzi stradali in ingresso ed in uscita dal deposito inerti;

- Pulizia dei piazzali (banchina) a mezzo motospazzatrice (ogni 8 ore; attivazione ogni 4 ore in caso di forte vento e/o vie di percorrenza particolarmente asciutte);

ed inoltre, dovrà procedere allo **spazzamento o bagnatura di tutta la viabilità interna al sito.**

16. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, **il 31/12/2025.** Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

17. DOVRA' essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati .** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **le operazioni di bagnatura e pulizia previste per il contenimento delle emissioni diffuse, unitamente alla loro durata, con frequenza almeno mensile. Dovranno inoltre essere annotate le motivazioni della loro mancata effettuazione;**

Sullo stesso Registro, la Ditta è tenuta ad annotare gli eventuali sversamenti accidentali di inerti indicando le modalità di contenimento/raccolta degli stessi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.